

Bruxelles, 5 dicembre 2003

L'allargamento dell'UE: Domande e risposte su aspetti di sicurezza alimentare

La sicurezza alimentare è parte integrante della politica dell'UE in materia di salute e tutela dei consumatori. Il suo approccio "dalla fattoria alla tavola" deve essere pertanto adottato anche dai futuri Stati membri. E' una sfida importante di fronte alla quale sono stati compiuti notevoli progressi, ma restano da fare ulteriori passi.

1. Come si tiene conto della sicurezza alimentare nel trattato di adesione?

I negoziati per l'allargamento si sono conclusi a Copenaghen nel dicembre 2002. I nuovi dieci Stati membri¹ hanno firmato il trattato di adesione e l'atto di adesione allegato ad Atene il 16 aprile 2003. La data prevista per l'adesione è il 1° maggio 2004. A partire da tale data l'intero *acquis* dell'UE (l'attuale legislazione dell'Unione europea) entrerà in vigore nei nuovi Stati membri. I negoziati continuano con Bulgaria e Romania per una data di adesione prevista per il 2007.

Le questioni della sicurezza alimentare interessano due ambiti dei negoziati di adesione:

- il Capitolo 1, "Libera circolazione delle merci", riguarda la legislazione in campo alimentare;
- il Capitolo 7, "Agricoltura", riguarda gli aspetti veterinari e fitosanitari e i mangimi.

La legislazione in campo alimentare comprende norme generali d'igiene e di controllo, l'etichettatura degli alimenti, gli additivi alimentari, il condizionamento degli alimenti e gli alimenti geneticamente modificati.

La legislazione veterinaria comprende gli aspetti della salute degli animali, del benessere degli animali, dell'identificazione e registrazione dei capi, sistemi di controllo del mercato interno, controlli alle frontiere esterne e requisiti di sanità pubblica per gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale.

La normativa fitosanitaria comprende lo status dei vegetali (organismi nocivi, pesticidi), le sementi e i materiali di moltiplicazione, nonché l'igiene delle piante.

La legislazione sui mangimi per gli animali comprende gli aspetti della sicurezza dei materiali e degli additivi presenti nei mangimi, la loro etichettatura, i materiali contaminanti nei mangimi, i controlli e le ispezioni.

¹ Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

2. Qual è la strategia di fondo della Commissione europea nei confronti dell'allargamento e della sicurezza alimentare?

La sicurezza degli alimenti è un aspetto del processo di allargamento in relazione al quale l'UE ha reso chiaro fin dall'inizio che non accetterà una situazione tale da determinare un abbassamento degli standard di sicurezza alimentare o un pericolo qualsiasi per i consumatori. I nuovi Stati membri riconoscono che l'ottemperanza al bagaglio di norme dell'Unione in materia di sicurezza alimentare è essenziale.

L'*acquis* sulla sicurezza degli alimenti comprende un gran numero di strumenti legislativi, molti dei quali hanno una portata ampia e sono onerosi in termini di recepimento, attuazione e applicazione. È estremamente importante assicurare che l'*acquis* sia pienamente recepito nella legislazione nazionale di ciascun nuovo Stato membro e che le strutture e procedure amministrative vengano rafforzate e riformate in tempo utile prima dell'adesione.

La Commissione ha esaminato un numero limitato di richieste debitamente giustificate di soluzioni transitorie. Nel settore veterinario e fitosanitario, sono stati negoziati periodi di transizione per evitare che vi siano ulteriori rischi per la sanità pubblica, la salute degli animali e la salute delle piante nell'Unione.

3. Quali sono le principali questioni in materia di sicurezza degli alimenti in connessione con i nuovi Stati membri?

Le questioni di maggiore rilevanza sono:

- la capacità dei nuovi Stati membri di applicare controlli conformi a quelli dell'UE per gli scambi commerciali nell'Unione e le importazioni da paesi terzi;
- il rispetto del livello elevato delle regole dell'UE a tutela della salute in relazione alla BSE,
- l'adeguamento degli impianti di trasformazione degli alimenti agli standard dell'UE.

3a. Come funzioneranno le future frontiere esterne?

I controlli UE delle importazioni da paesi terzi richiedono un sistema di posti d'ispezione frontalieri (PIF) conforme alle norme in vigore nell'Unione alle frontiere esterne con i paesi terzi. In questo senso, l'Unione ha reso chiaro che non saranno possibili compromessi relativi a impianti o procedure. E' stato concordato un regime speciale soltanto per il confine temporaneo fra l'Ungheria e la Romania. Attualmente vi sono circa 283 posti d'ispezione frontalieri (PIF) dell'UE gestiti dalle autorità nazionali. La maggior parte di questi sono ubicati nei porti e negli aeroporti, altri in nodi stradali o ferroviari per lo più alle attuali frontiere orientali dell'Unione.

L'adesione dei 10 – in seguito 12 - nuovi Stati membri estenderà la frontiera orientale con la Russia e sposterà i confini a oriente a contatto con Belarus, Ucraina, Moldova e Turchia. Nuovi PIF dovranno essere inoltre allestiti ai confini con Croazia, Serbia e Montenegro, come pure con la Macedonia.

Nella prassi, i controlli veterinari sulle importazioni prevedono controlli di documenti, identità e fisici degli animali o dei prodotti animali presentati. In seguito a tali controlli al primo punto di attraversamento di frontiera dell'UE, gli animali e i prodotti di origine animale possono di regola circolare liberamente nel mercato interno. E' pertanto d'importanza fondamentale che le strutture e le procedure dei PIF siano in grado di mantenere la sicurezza della salute di persone e animali.

La creazione nei nuovi Stati membri di posti d'ispezione frontaliere per controlli veterinari e altri richiede la disponibilità di edifici, attrezzature e personale per effettuare i necessari controlli frontaliere. La legislazione dell'UE stabilisce norme minime per le strutture dei PIF a seconda del tipo dei prodotti da verificare.

Tuttavia, il tempo stringe e molto rimane ancora da fare. Sul piano tecnico, i lavori procedono bene ma tutte le istanze governative dei nuovi Stati membri devono cooperare reciprocamente. La Commissione sorveglia attentamente gli sviluppi e saranno approvati e registrati soltanto i PIF che saranno pronti alla data dell'adesione. La situazione al novembre 2003 indica che circa 20 PIF sono pronti a funzionare e possono essere approvati fin da ora. Nel complesso circa 50 PIF dovrebbero essere conformi alla data dell'adesione.

Per approvare i PIF veterinari, la Commissione dovrà adottare una decisione giuridica per il tramite del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali che si compone di rappresentanti degli Stati membri.

3b. Qual è la situazione degli stabilimenti di trasformazione degli alimenti?

Adeguare gli stabilimenti di trasformazione degli alimenti agli standard dell'UE costituisce una grande sfida per i nuovi Stati membri. Molto è già stato fatto e numerosi stabilimenti soddisfano già i requisiti dell'UE. Altri devono ancora compiere un considerevole lavoro di ammodernamento prima dell'adesione per essere conformi alle norme UE. Sei nuovi Stati membri² hanno chiesto periodi di transizione per migliorare un numero limitato di impianti di trasformazione degli alimenti dopo l'adesione. Le disposizioni transitorie sono limitate nel tempo e nella portata e durano fino al 2006 o 2007 (vedi allegato). La Commissione europea ha chiesto ai nuovi Stati membri di presentare informazioni dettagliate sulla situazione degli stabilimenti di trattamento degli alimenti, come pure programmi vincolanti di adeguamento per ciascuno dei paesi che richiedono un periodo di transizione.

Sono state inoltre imposte condizioni severe per quanto riguarda la commercializzazione e l'apposizione di contrassegni speciali sui prodotti provenienti da stabilimenti in fase di transizione: i prodotti devono rimanere sul mercato interno del nuovo Stato membro e non possono essere commercializzati nell'UE. Questi prodotti devono perciò essere chiaramente contrassegnati in modo da distinguerli da quelli che possono essere immessi sul mercato interno. La Commissione controllerà attentamente la situazione degli stabilimenti e i nuovi Stati membri dovranno riferire regolarmente in merito agli sviluppi della stessa.

Per quanto riguarda gli stabilimenti che non godono di un periodo di transizione e non ottemperano alla legislazione dell'Unione il trattato parla chiaro. Se non soddisfano alle norme dell'Unione alla data dell'adesione saranno chiusi. L'elenco degli stabilimenti in periodo di transizione può essere modificato a discrezione della Commissione, ma soltanto in misura limitata.

3c. Quali standard devono essere soddisfatti in tema di sicurezza alimentare?

La normativa dell'UE in materia di sicurezza alimentare e veterinaria/fitosanitaria stabilisce standard elevati per quanto riguarda la trasposizione delle prescrizioni giuridiche, ma soprattutto per quanto attiene alle strutture amministrative da istituire.

² Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia.

Per tale motivo la maggior parte dei nuovi Stati membri deve compiere importanti sforzi per applicare la legislazione pertinente, organizzare efficaci linee di responsabilità per la sicurezza degli alimenti, adeguare gli impianti, reperire la necessaria capacità per le analisi e i laboratori e gestire e formare il personale dei servizi d'ispezione, il personale di laboratorio, ecc.

Attualmente, i nuovi Stati membri dispongono di numerosi stabilimenti agroalimentari che forse non soddisfano le prescrizioni dettagliate della normativa dell'UE che disciplina l'infrastruttura e l'organizzazione della catena di produzione. Nelle aziende alimentari, l'applicazione della normativa comunitaria può comportare maggiori investimenti e la ricostruzione/riparazione di parte dell'azienda stessa.

Per attuare un monitoraggio efficace dei residui di pesticidi, ad esempio, i nuovi Stati membri devono allestire un programma di prelievo di campioni (sia per la produzione interna che per i prodotti alimentari importati), un programma di analisi, disporre dell'infrastruttura e dell'attrezzatura di laboratorio necessarie e di personale debitamente qualificato. Essi devono inoltre attuare procedure efficaci per identificare le partite, riferire i risultati delle analisi e intraprendere azioni appropriate in caso di problemi.

I laboratori devono essere accreditati secondo norme di buona prassi di laboratorio, come ad esempio le norme ISO. Prescrizioni analoghe si applicano al monitoraggio di residui come ad esempio gli ormoni, gli antibiotici e i contaminanti ed anche ai test di accertamento della presenza di malattie, come la BSE.

3d. I nuovi Stati membri hanno problemi specifici per quanto concerne la BSE?

Tutti i nuovi Stati membri riconoscono che il rischio della BSE è concreto e stanno attuando progressivamente misure per contenere tale rischio. Tutti si sono impegnati ad attuare appieno tutta la legislazione dell'UE nel merito al momento dell'adesione. Ciò comprende una sorveglianza attiva della BSE, la rimozione di materiali a rischio specifico (MRS) dalla catena alimentare al momento della macellazione, l'attuazione effettiva di divieti relativi a determinati mangimi e l'applicazione di sistemi d'identificazione del bestiame e dei prodotti di origine bovina. Tutti i paesi applicano un divieto di base relativo all'alimentazione dei ruminanti con farine di carni e ossa (FCO), ma non tutti hanno applicato un divieto totale di alimentazione ed altri somministrano ancora FCO a pollame e suini - una pratica vietata nell'UE.

Nei nuovi Stati membri sono stati avviati test della BSE su grande scala e l'UE cofinanzia il programma di test attraverso i programmi Phare.

La Commissione continuerà a sorvegliare strettamente l'avanzamento dell'applicazione delle misure contro la BSE. In questa materia non è possibile transigere.

4. Quale aiuto finanziario è concesso ai nuovi Stati membri per migliorare i loro sistemi di sicurezza alimentare?

Gli strumenti principali sono Phare e SAPARD.

Gli investimenti per adeguare i posti d'ispezione frontaliere sono, ad esempio, in molti casi supportati da finanziamenti provenienti dal programma Phare. Anche i test della BSE nei nuovi Stati membri sono cofinanziati nell'ambito del programma Phare e la maggior parte dei nuovi Stati membri ricorre a questo tipo di aiuto.

Il co-finanziamento per la messa a norma (adattamento, ristrutturazione o creazione) degli impianti che trasformano e commercializzano carne, prodotti lattiero-caseari, pesce e prodotti agricoli può essere concesso mediante i programmi SAPARD. A tal fine è già stato stanziato quasi 1 miliardo di euro.

5. Come sorveglia la Commissione la situazione della sicurezza alimentare nei nuovi Stati membri?

Il monitoraggio del processo di recepimento e di attuazione costituisce per la Commissione il compito principale di cui all'adesione. La Commissione insisterà affinché il pieno recepimento dell'acquis sia completato entro la data dell'adesione.

L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) svolge un ruolo importante di controllo del livello di rispetto dell'igiene alimentare e di ottemperanza alla normativa veterinaria e fitosanitaria nei nuovi Stati membri. Le missioni nei paesi candidati hanno avuto inizio nel 2001, sono state fra le priorità preminenti del 2002 e del 2003 e continueranno intensivamente fino all'adesione. A partire da questa data l'UAV effettuerà missioni di ispezione come negli altri Stati membri.

Le missioni realizzate nel quadro dell'allargamento mirano a monitorare i progressi compiuti dai nuovi Stati membri nell'attuazione della normativa dell'UE e nel rispetto degli impegni assunti. Sono coperti i seguenti cinque vasti settori:

1. animali vivi e alimenti di origine animale, compresi gli impianti
2. controlli alle importazioni, compresi i PIF
3. Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e mangimi
4. controlli generali dell'igiene alimentare
5. salute delle piante

Questo programma d'ispezione assorbe il 40% delle risorse dell'Ufficio alimentare e veterinario nel 2003.

La Commissione comunica agli Stati membri i risultati di queste visite.

6. Come ha valutato la Commissione la situazione nei nuovi Stati membri?

Nella sua recente relazione di controllo la Commissione ha dato il via libera all'allargamento dell'Unione, ma ha reso chiaro che i futuri Stati membri devono prendere misure immediate per risolvere i problemi in sospeso.

Nel campo della sicurezza alimentare tali misure comprendono il rafforzamento dei controlli alle frontiere, il miglioramento del trattamento dei rifiuti di origine animale, il perfezionamento degli standard degli impianti di trasformazione degli alimenti, l'intensificazione dei controlli sui pesticidi ed altri residui nella produzione agricola.

I nuovi Stati membri devono dare una risposta urgente a questi problemi per evitare l'applicazione di misure di salvaguardia.

7. Che cosa succederà se le norme concordate in materia di sicurezza non saranno rispettate entro l'adesione?

Tutti i futuri Stati membri si adoperano per rispettare le norme prescritte e l'Unione ha fiducia che lo faranno, ma il tempo è ormai limitato. In ogni caso l'UE non transigerà sulle sue norme. Le attuali clausole di salvaguardia (fissate dagli articoli 53 e 54 del regolamento 178/2002 in materia di legislazione alimentare generale) possono essere invocate se un prodotto alimentare o ingrediente di mangimi costituisce un rischio per la sanità pubblica.

L'articolo 38 del trattato di adesione prevede inoltre una clausola di salvaguardia complementare qualora non vengano soddisfatti gli impegni negoziali e ciò costituisca un rischio immediato per il funzionamento del mercato interno. Tale clausola può essere invocata per un periodo fino a tre anni dopo la data di adesione, ma i provvedimenti possono essere applicati al di là di tale periodo se non sono stati rispettati i relativi impegni. La Commissione può intervenire su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati della sorveglianza. Entrerebbe pertanto in vigore a partire dal primo giorno dell'adesione.

Ulteriori informazioni

Il trattato di adesione può essere scaricato dal seguente sito web:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/index.htm

Beate GMINDER 2/296 56 94
Catherine BUNYAN 2/299 65 12

Periodi di transizione concordati per ed elenco numerico di stabilimenti per settore

Polonia: 332 stabilimenti per il trattamento delle carni (fino al dicembre 2007), 113 centrali lattiere o casearie (fino al dicembre 2006), 40 impianti per la trasformazione del pesce (3 anni);

Repubblica Ceca: 44 stabilimenti per il trattamento delle carni, 1 impianto per la lavorazione delle uova, 7 impianti per la trasformazione del pesce (fino al dicembre 2006);

Ungheria: 44 stabilimenti per il trattamento delle carni rosse (fino al dicembre 2006);

Lettonia: 29 stabilimenti per la trasformazione del pesce (fino al gennaio 2005), 77 stabilimenti per il trattamento delle carni (fino al gennaio 2006), 11 centrali per la trasformazione del latte (fino al gennaio 2005);

Lituania: 14 stabilimenti per il trattamento delle carni, 5 impianti per la trasformazione del pesce e una centrale per la trasformazione del latte (fino al gennaio 2007);

Slovacchia: 1 stabilimenti per la trasformazione delle carni e 1 impianto per la trasformazione del pesce (Dicembre 2006).